

# Regolamento del Dottorato di Ricerca in Matematica

[Approvato dal Collegio del Dottorato di Ricerca in Matematica il 1 aprile 2019]

## TITOLO I - IL COLLEGIO

### Articolo 1 (Ruolo del Collegio)

Il Collegio del Dottorato di Ricerca in Matematica (nel seguito: *il Collegio*) è l'istituzione preposta a promuovere e coordinare le attività didattiche del Dottorato di Ricerca in Matematica, approvare e monitorare il piano formativo dei dottorandi e valutarne i relativi progressi.

### Articolo 2 (Composizione del Collegio)

Il Collegio è composto da:

- **una Coordinatrice o un Coordinatore;**
- **membri ordinari**, scelti tra le/i docenti, le ricercatrici e i ricercatori di Università ed Enti di Ricerca vigilati dal MIUR;
- **un numero variabile di membri stranieri**, scelti tra docenti di alta qualificazione operanti in Università ed Enti di ricerca stranieri.

La Direttrice o il Direttore di Dipartimento e la/il Presidente del Consiglio di Area Didattica non possono essere membri del Collegio.

### Articolo 3 (Decadenza e turnazione dei membri del Collegio)

I membri del Collegio decadono al momento dell'assunzione della carica di Direttore di Dipartimento o di Presidente del Consiglio di Area Didattica, ovvero al momento del collocamento fuori ruolo. I membri del Collegio decadono automaticamente dopo nove rinnovi consecutivi del Collegio.

### Articolo 4 (Convocazione del Collegio)

Le riunioni del Collegio sono convocate dalla Coordinatrice o dal Coordinatore con almeno 2 giorni di anticipo. Gli assenti giustificati non concorrono alla formazione del numero legale.

La Coordinatrice o il Coordinatore può decidere, quando le questioni da dibattere non siano particolarmente complesse, di convocare una riunione telematica del Collegio e di effettuare le eventuali votazioni per via telematica. Nel caso in cui uno o più membri del Collegio si oppongano alla forma telematica, la riunione si tiene in forma ordinaria.

## **TITOLO II – COMPITI DEL COLLEGIO**

### **Articolo 5 (Monitoraggio e valutazione delle attività dei dottorandi).**

Il Collegio

- determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato;
- approva le ammissioni agli anni successivi al primo, previa valutazione del lavoro dei dottorandi;
- approva la scelta della relatrice o del relatore, oppure dei relatori, e il relativo tema della tesi;
- valuta i progressi nella preparazione delle tesi;
- delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei dottorandi dalle attività del Dottorato, nonché in merito all'ammissione all'esame finale.

### **Articolo 6 (Deleghe)**

Il Collegio può delegare singoli membri ad occuparsi di aspetti specifici dell'attività del Dottorato, quali – ad esempio – gestione dei fondi del Dottorato, coordinamento didattico, coordinamento della mobilità internazionale, cura della comunicazione e della pagina web.

### **Articolo 7 (Organizzazione dell'attività didattica)**

Il Collegio promuove l'attività didattica del Dottorato di Ricerca, organizzata su sei livelli:

- 1) corsi di dottorato, tenuti da docenti esterni, promossi dal Dottorato (8 CFU)
- 2) corsi di dottorato frontali (8 CFU)
- 3) mini-corsi di dottorato frontali (4 CFU)
- 4) corsi avanzati della Laurea Magistrale in Matematica o in Matematica per le Applicazioni inclusi nella lista dei corsi mutuabili approvata dal Collegio; corsi avanzati di altre Lauree Magistrali, previa approvazione del Collegio; il numero di CFU corrisponde a quanto stabilito nel manifesto degli studi della corrispondente Laurea Magistrale;
- 5) seminari di lettura (*reading course*) e/o gruppi di lavoro, con numero di CFU determinato dal Collegio;
- 6) percorsi formativi personalizzati, con numero di CFU determinato dal Collegio.

### **Articolo 8 (Assegnazione del tutor)**

Ad ogni dottorando del primo anno, entro 15 giorni dalla presa di servizio, è assegnato una/un tutor, scelto tra i membri ordinari del Collegio. La/il tutor è la figura di riferimento all'interno del Collegio per il singolo dottorando, anche dopo l'assegnazione della relatrice o del relatore, o dei relatori. Nel caso in cui la/il tutor inizialmente assegnato sia successivamente nominato relatrice/relatore, il Collegio valuta se assegnare un diverso tutor.

### **Articolo 9 (Compiti del tutor)**

La/il tutor segue i dottorandi assegnati in tutto il loro percorso formativo. In particolare:

- elabora, confrontandosi con questi, il piano di studi entro il termine previsto, nel rispetto dei vincoli di cui all'Articolo 10;
- seleziona i corsi di tipologia (1), di cui all'Articolo 7, che questi sono tenuti a frequentare ai

- sensi dell'Articolo 13;
- verifica che individuino una persona qualificata disponibile ad essere relatrice/relatore della tesi e, in caso di difficoltà, interviene per agevolarne la ricerca, eventualmente con l'aiuto del Collegio;
  - monitora periodicamente i progressi nell'attività di formazione e di ricerca, e ne riferisce al Collegio;
  - in occasione degli esami di passaggio d'anno, la/il tutor riferisce al Collegio sull'attività dei dottorandi assegnati ed esprime un parere sull'idoneità all'ammissione all'anno successivo;
  - entro il 15 giugno del terzo anno di corso dello studente assegnato, la/il tutor – sentito il parere dei relatori – propone al Collegio i nomi dei valutatori della tesi;
  - in occasione dell'esame finale, la/il tutor – sentito il parere dei relatori - propone al Collegio i nomi dei membri della Commissione dell'esame finale (che devono essere distinti dai valutatori ed esterni al Collegio), organizza l'esame finale e vi assiste in qualità di uditore. La/il tutor può chiedere che un altro membro del Collegio la/lo sostituisca in occasione dell'esame finale.

### **TITOLO III - LE DOTTORANDE E I DOTTORANDI**

#### **Articolo 10 (Piano di studi)**

Ogni dottorando del primo anno redige un piano di studi e, ottenuto il parere positivo della/del tutor, lo consegna entro il 31 dicembre alla Segreteria del Dottorato che lo trasmette al Collegio per l'approvazione. Eventuali successive modifiche del piano di studi devono essere sottoposte all'approvazione del Collegio.

Il piano di studi deve includere attività formative per un totale di almeno 20 CFU.

Salvo motivate eccezioni approvate dal Collegio, il piano di studi deve includere, con riferimento alla lista di cui all'Articolo 7, almeno un'attività tra quelle di tipo (1), (2), (3) oppure (5).

#### **Articolo 11 (Competenze linguistiche)**

Al momento della presa di servizio, ogni dottorando si impegna ad acquisire entro il 15 gennaio del primo anno accademico le competenze linguistiche sufficienti a frequentare con profitto i corsi inseriti nel proprio piano di studi.

Le attività didattiche di tipo (1), (2), (3), (5) e (6) di cui all'Articolo 7 sono svolte, se richiesto da almeno uno dei dottorandi frequentanti, in lingua inglese.

Le attività didattiche di tipo (4) di cui all'Articolo 7 sono svolte nella lingua prevista dall'ordinamento della corrispondente Laurea Magistrale.

#### **Articolo 12 (Valutazione dell'apprendimento)**

Entro trenta giorni prima della conclusione del primo anno di corso (tipicamente entro l'inizio del mese di ottobre) ogni dottorando deve aver superato le verifiche dell'apprendimento previste nel proprio piano di studi.

Al superamento di ogni esame, il modulo corrispondente – firmato dal docente esaminatore – deve essere consegnato alla Segreteria del Dottorato.

#### **Articolo 13 (Frequenza obbligatoria ai corsi promossi dal Dottorato)**

Tutti i dottorandi, indipendentemente dall'anno di corso, sono tenuti a frequentare (senza obbligo di

sostenere il relativo esame) i corsi di tipologia (1), menzionati all'Articolo 7, che corrispondono al proprio ambito scientifico, salvo eccezioni approvate dal Collegio. La selezione dei corsi da frequentare è stabilita, all'inizio di ogni anno accademico ed entro il 31 dicembre, in accordo con la/il tutor.

#### **Articolo 14 (La relatrice / Il relatore)**

Ogni dottorando del primo anno si impegna ad individuare una persona qualificata, usualmente afferente al Dipartimento di Matematica "G. Castelnuovo", disponibile a seguire il lavoro di tesi in qualità di relatrice/relatore. Eventuali difficoltà nella ricerca del possibile relatore devono essere comunicate tempestivamente al tutor. Il Collegio approva i relatori della tesi in occasione dell'esame di passaggio d'anno (cf. Articolo 15).

#### **Articolo 15 (Passaggio d'anno)**

Al termine del **primo anno di corso**, tipicamente ad ottobre (salvo sospensione della borsa di dottorato), ogni dottorando presenta una relazione sull'attività formativa e di ricerca svolta.

Il Collegio verifica che questi abbia assolto agli obblighi specificati in questo Regolamento ed abbia partecipato con costanza alle attività seminariali del Dipartimento inerenti alla propria area di ricerca. I dottorandi sostengono un esame di passaggio d'anno, di fronte al Collegio o ad una sottocommissione delegata dal Collegio, durante il quale si verifica che questi:

- abbiano frequentato le attività formative incluse nel piano di studi (cf. Articolo 10) e superato gli esami corrispondenti (cf. Articolo 12);
- abbiano individuato un possibile tema di ricerca per la tesi, acquisito le conoscenze necessarie per affrontare l'attività di ricerca in tale ambito ed ottenuto la disponibilità di un qualificato docente a svolgere il ruolo di relatore.

Il Collegio, sentito il parere dei tutor, può approvare o non approvare l'ammissione al secondo anno; in caso di ammissione, il Collegio designa contestualmente i relatori di tesi.

Al termine del **secondo anno di corso**, tipicamente ad ottobre, ogni dottorando presenta una relazione sull'attività formativa e di ricerca svolta durante il secondo anno di dottorato.

Il Collegio verifica che questi abbia assolto agli obblighi specificati in questo Regolamento ed abbia partecipato con costanza alle attività seminariali del Dipartimento inerenti alla propria area di ricerca. I dottorandi sostengono un esame di passaggio d'anno, di fronte al Collegio o ad una sottocommissione delegata dal Collegio, durante il quale si verifica che questi abbiano fatto significativi progressi nell'attività di ricerca, e siano in grado di esporre con competenza e sicurezza tali progressi e le linee di sviluppo future.

Il Collegio, sentito il parere dei tutor, può approvare o non approvare l'ammissione al terzo anno.

#### **Articolo 16 (Eventuale attività didattica)**

L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività didattica integrativa (presso Sapienza o altre istituzioni) **entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.**

Tale attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato per gli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e non può comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti ufficiali.

Il mancato rispetto delle condizioni esplicitate sopra può comportare la non ammissione al successivo anno di corso.

### **Articolo 17 (Relazione finale e valutazione della tesi)**

Entro la conclusione del terzo anno di corso (31 ottobre, salvo sospensione della borsa di dottorato) ogni dottorando consegna la tesi alla/al tutor, che provvede ad inoltrarla ai valutatori esterni, nominati in precedenza dal Collegio. Contestualmente ogni dottorando invia al Collegio una relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco dell'intero triennio e sul contenuto della tesi.

I valutatori esterni forniscono al Collegio, entro il 15 dicembre dello stesso anno (salvo sospensione della borsa di dottorato), un parere dettagliato sull'originalità e la rilevanza dei risultati contenuti nella tesi, e sulla redazione della tesi stessa. In tale parere specificano se la tesi può essere difesa immediatamente (entro il 28 febbraio dell'anno successivo, salvo sospensione della borsa di dottorato) o si richiede un ulteriore periodo di sei mesi per raggiungere risultati più significativi.

### **Articolo 18 (Seminario presso il gruppo disciplinare)**

Entro il 15 dicembre successivo alla conclusione del terzo anno di corso (salvo sospensione della borsa di dottorato), la dottoranda o il dottorando tiene un seminario presso il corrispondente gruppo disciplinare del Dipartimento di Matematica "G. Castelnuovo", riferendo i risultati della propria attività di ricerca.

### **Articolo 19 (Esame finale)**

Il Collegio, sentito il parere dei tutor e preso atto del parere positivo dei valutatori esterni, ammette i dottorandi a sostenere l'esame finale.

La Commissione per l'esame finale, nominata dal Rettore, si riunisce entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla conclusione del terzo anno di corso, salvo il caso in cui i valutatori abbiano chiesto una proroga di sei mesi e salvo sospensione della borsa di dottorato.

I tutor si occupano di organizzare l'esame finale e vi partecipano in qualità di uditori. Il tutor può chiedere che un altro membro del Collegio lo sostituisca in tale compito.

Almeno trenta giorni prima dell'esame finale, il dottorando invia ai membri della Commissione per l'esame finale una copia cartacea o digitale della tesi, revisionata tenendo conto anche degli eventuali commenti dei valutatori esterni.

## **TITOLO IV - NORME COMPLEMENTARI**

### **Articolo 20 (Regolamento Sapienza)**

Per tutto ciò che non è espressamente menzionato in questo Regolamento si fa riferimento al vigente "**Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca**" di Sapienza Università di Roma.

### **Allegati:**

A. Elenco delle scadenze menzionate nel Regolamento

Anno	Data	Scadenza	Riferimento
Primo anno	1 novembre	Presenza di servizio	
	15 novembre	Assegnazione tutor	Articoli 8 e 9
	31 dicembre	Consegna del piano di studi	Articolo 10
	31 dicembre	Scelta corsi di tipologia (1) da frequentare	Articolo 13
	31 gennaio	Acquisizione competenze linguistiche	Articolo 11
	inizio ottobre	Conclusione esami, disponibilità relatore	Articolo 12
	<b>inizio ottobre</b>	<b>Relazione sulle attività del primo anno</b>	<b>Articolo 15</b>
	<b>metà ottobre</b>	<b>Esame di ammissione al 2° anno</b>	<b>Articolo 15</b>
Secondo anno	31 dicembre	Scelta corsi di tipologia (1) da frequentare	Articolo 13
	<b>inizio ottobre</b>	<b>Relazione sulle attività del secondo anno</b>	<b>Articolo 15</b>
	<b>metà ottobre</b>	<b>Esame di ammissione al 3° anno</b>	<b>Articolo 15</b>
Terzo anno e oltre	31 dicembre	Scelta corsi di tipologia (1) da frequentare	Articolo 13
	15 giugno	Designazione dei valutatori (proposta tutor)	Articolo 9
	31 ottobre	Consegna al tutor della tesi di dottorato	Articolo 17
	<b>31 ottobre</b>	<b>Relazione sulle attività del triennio</b>	<b>Articolo 17</b>
	<b>31 ottobre</b>	<b>Invio della tesi ai valutatori (tutor)</b>	<b>Articolo 17</b>
	15 dicembre	Acquisizione del parere dei valutatori (tutor)	Articolo 17
	<b>15 dicembre</b>	<b>Seminario presso il gruppo disciplinare</b>	<b>Articolo 18</b>
	23 dicembre	Il Collegio ammette all'esame finale	Articolo 19
	dicembre/gennaio (almeno 30 giorni prima della Difesa)	Invio della tesi revisionata ai membri della Commissione per l'esame finale	Articolo 19
	<b>entro 28 febbraio</b>	<b>Esame finale (Difesa)</b> <b>(in caso di parere positivo dei valutatori)</b>	<b>Articolo 19</b>
<b>1 agosto - 30 settembre</b>	<b>Esame finale (Difesa)</b> <b>(in caso di rinvio)</b>		